



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

18/17

P.R. 17/05/24
[Signature]

DECRETO DIRIGENZIALE N. 235 /DA del 13 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso **MUSARRA ORAZIO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 826/2023 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO al netto dell'acconto corrisposto.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO R.G. 165/2019 tra le parti MUSARRA ORAZIO cod. fisc. MSRRZO59E12F158I C/ CAS è stata emessa la Sentenza 826/2023 notificata in forma esecutiva in data 12/12/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento per differenze stipendiali per € 57.508,18 oltre interessi per € 2.745,86 ;

Che la suddetta Sentenza ha parzialmente riformato al Sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto un indennizzo maggiore e per la cui esecutività il Sig. Musarra aveva notificato in data 8/9/2020 un Atto di Precetto di complessivi € 106.387,82 regolarmente opposto dal CAS; al fine di risolvere la controversia sull'esecuzione della Sentenza di primo grado in data 20/10/2020 è stato sottoscritto un accordo transattivo, che si allega (ALL. 2), con il quale è stato concordato di corrispondere un acconto di € 45.00,00 liquidato dal CAS con Decreto 484/DA del 22/10/2020 che si allega (All. 3);

Considerato che la Sentenza di Appello n. 826/23 ha riconosciuto al dipendente la somma di € 57.508,18 inferiore a quella riconosciuta in primo grado ma comunque maggiore dell'acconto corrisposto, occorre procedere, come da accordo, a detrarre l'acconto già erogato e liquidare la differenza a conguaglio;

Che con precedente Decreto n. 20/DA del 19/1/2024 sono già state liquidate le spese legali in favore del distrattario avv. Livio Cutuli e, pertanto, con il presente atto occorre liquidare solo gli emolumenti stipendiali in favore del dipendente oggi in quiescenza;

Visto la relazione del CTU allegata alla suddetta Sentenza che determina l'importo delle indennità distinte per anno di maturazione per complessivi € 57.508,18 che va sottoposta a tassazione assistenziale e fiscale mentre "gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali" come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017.

Che gli interessi legali sono stati calcolati dapprima sulle somme dovute per ogni singolo anno di maturazione fino al 30/04/2024, e poi sono stati detratti, così come operato per la sorte capitale, gli interessi sulla somma corrisposta a titolo di acconto dal mese di novembre 2020 fino al 30/4/2024 al fine di rendere omogenei i due valori, come riportato nel prospetto allegato, (ALL. 4) e che ha determinato l'importo netto degli interessi in € 2.745,86;

Che a seguito del suddetto accordo di pagamento del 22/10/2020 occorre rimborsare al dipendente quanto trattenuto sul T.F.R. al momento della cessazione del rapporto di lavoro pari ad € 45.000,00 lordi e pertanto, l'importo netto da liquidare verrà determinato dall'Ufficio Risorse Umane mediante elaborazione di apposito cedolino paga con l'inserimento di tutte le voci sopra descritte, sia per la

quota proveniente dalla Sentenza in oggetto per capitale ed interessi, sia per il conguaglio di scatti di anzianità e saldo T.F.R.;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 864/2023 della Corte d'Appello di Messina –Sez. Lavoro, emessa in favore del Sig. MUSARRA ORAZIO che si allega al presente (All. 1)
- **Fronteggiare** la spesa di € 15.254,04 per differenze stipendiali e interessi, come da prospetto allegato, sul capitolo n. 11 del redigendo Bilancio 2024/2026, denominato "Spese per il trattamento economico del personale in organico", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della suddetta Sentenza n. 826/2023 il pagamento della somma lorda di € 15254,04 in favore del Sig. MUSARRA ORAZIO nato a MESSINA il 12/5/1959 cod. fisc. MSRRZO59E12F158I, mediante elaborazione di apposito cedolino, unitamente agli altri emolumenti dovuti a titolo di scatti di anzianità e ricalcolo TFR, a cura dell'Uff. Personale, da accreditare sul c/c IBAN allo stesso intestato ;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per opportuna conoscenza ed all'Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza come sopra specificati.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



KU. 1/

Sentenza n. 826/2023 pubbl. il 16/11/202

RG n. 165/201



CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Dott.ssa B. Catarsini | Presidente rel. |
| Dott.ssa C. Zappalà | Consigliere |
| Dott. F. Conti | Consigliere |

in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 7 novembre 2023, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.165/19 r.g. vertente tra:

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, c.f. 01962420830, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. C. Matafù..... APPELLANTE

CONTRO

MUSARRA ORAZIO, nato a Messina il 12 maggio 1959, c.f. MSRRZO59E12F158I, rappresentato e difeso dall'avv. L. Cutuli APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 186/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 15 marzo 2019.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA AMMINISTRAZIONE E DEL SERVIZIO CLIENTI - SERVIZIO CLIENTI - SEZIONE PER IL MODELLO ATE SERIALI# 4ebd41e25955e857

Con ricorso depositato in data 15 aprile 2019 il Consorzio Autostrade Siciliane proponeva appello avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Messina aveva accolto le domande avanzate da Musarra Orazio riconoscendo allo stesso, in seguito al suo passaggio, per mobilità volontaria, dal Ministero della Difesa nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito denominato, per brevità, CAS):

la retribuzione individuale di anzianità dal mese di ottobre 2009 al 1 maggio 2016, con condanna al pagamento dell'importo di € 31.197,14 con interessi legali;

le differenze retributive maturate nel medesimo periodo di cui sopra quantificate in € 53.416,81 con conseguente condanna del Consorzio, oltre interessi legali.

Il CAS censurava la sentenza di primo grado anzitutto nella parte di motivazione con cui il Tribunale ha riconosciuto fondata la richiesta di ricalcolare la retribuzione come se il periodo di servizio prestato presso il Ministero fosse stato svolto alle dipendenze del CAS evidenziando come, nonostante il corretto inquadramento della fattispecie ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001, la motivazione fosse sorretta da orientamenti giurisprudenziali di legittimità formati in tema di mobilità non volontaria. Esplicitava sul punto di avere rispettato il divieto di *reformatio in pejus* del trattamento economico percepito presso la precedente amministrazione, comprensivo dell'anzianità maturata con assegno *ad personam* riassorbibile, come dimostrato dalla corrispondenza stipendiale. Richiamava la sentenza della Corte di Cassazione n. 10.218/14 che, proprio per l'ipotesi di passaggio per mobilità volontaria da un'amministrazione all'altra esclude la configurabilità del diritto del lavoratore a conseguire il riconoscimento "a fini giuridici" dell'anzianità progressiva maturata al momento dell'immissione nel ruolo, dovendosi piuttosto provvedere all'inquadramento in base alla posizione già posseduta presso il precedente comparto, con individuazione dello "status" ad esso maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione, senza alcuna ricostruzione di carriera.



settembre 2009 al 1 maggio 2016. In particolare rilevava come il CAS avrebbe dovuto, alla data del 2 maggio 2016, operare una ricostruzione economica e giuridica della sua posizione che tenesse conto dell'anzianità via via maturata presso l'ente di destinazione assumendo quale data di assunzione quella del 1 ottobre 2009.

Nel corso del giudizio di appello veniva disposta consulenza tecnica contabile alla quale faceva seguito un supplemento reso necessario dalla urgenza di circoscrivere il mandato peritale.

Trattata la causa, da ultimo, in modalità "a trattazione scritta", ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in esito al deposito delle note da entrambe le parti, essa veniva posta in riserva e infine decisa con la presente pronunzia.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Occorre premettere che con sentenza n. 430/2016 di questa Corte d'Appello, passata in giudicato, veniva riconosciuto il diritto di Musarra Orazio ad essere trasferito nei ruoli del Consorzio per le Autostrade Siciliane con inquadramento secondo le tabelle di trasposizione adottate dall'amministrazione di destinazione (parte dispositiva) specificando, in parte motiva, che il diritto al passaggio era maturato quantomeno al momento della conoscenza, da parte del CAS, del rilascio del nullaosta da parte del Ministero della Difesa, ossia almeno a far data dal 8 ottobre 2009 e che, sulla base delle sopravvenute tabelle di trasposizione, adottate con delibera di Giunta Regionale n. 26 del 18 febbraio 2015, ai sensi del C.C.N.L. l'appellante avrebbe dovuto essere inquadrato nella posizione C Istruttore Direttivo nella quale era stata trasposta la qualifica di Collaboratore Amministrativo B del C.C.N.L. in vigore presso il Ministero della Difesa.

Nell'odierno giudizio il giudice di primo grado ha integralmente accolto il ricorso e, quanto all'anzianità pregressa ha evidenziato che essa, prescindendo dalla contrattazione applicabile nella fattispecie, costituisce diritto acquisito dal lavoratore



nel passaggio per mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e che il trattamento economico pregresso deve essere mantenuto nei limiti della regola del c.d. "riassorbimento". Riconosceva, pertanto, il diritto all'anzianità pregressa di 36 anni maturati presso l'amministrazione di provenienza e liquidava l'importo risultante dai conteggi di parte ricorrente.

Ritiene questa Corte che il giudice di primo grado non abbia correttamente inquadrato la fattispecie, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali. Una cosa è riconoscere il trattamento economico pregresso che deve essere mantenuto nei limiti della regola del riassorbimento, nel senso che il maturato economico presso l'amministrazione di provenienza, comprensivo dell'anzianità pregressa, deve costituire la base economica dalla quale non si può recedere in virtù del sacrosanto principio di divieto di *reformatio in pejus*, e ciò è stato riconosciuto dal CAS nel momento in cui ha provveduto all'inquadramento del Musarra nei propri ruoli riconoscendogli un trattamento economico pressoché equivalente a quello di provenienza. Altra cosa è il diritto al "trascinamento" dell'anzianità pregressa di 36 anni nella nuova posizione retributiva presso l'ente di destinazione rivendicato dal ricorrente in primo grado che, lamentandosi di essere stato inquadrato quale neo assunto ha chiesto il riconoscimento della posizione economica in cui sarebbe confluito portandosi dietro quella maturata nel precedente comparto. In relazione a tale domanda il primo motivo di impugnazione sollevato dal CAS è fondato.

In fattispecie analoga in cui veniva richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima del passaggio alle dipendenze della nuova amministrazione ai sensi del già richiamato articolo 30, la Corte di Cassazione, con sentenza della sezione lavoro n. 15.281 del 5 giugno 2019 ha espresso i seguenti principi, già sufficientemente consolidati sulla base di pregresse pronunzie:

nel caso di passaggio di lavoratori ad una diversa amministrazione le disposizioni normative che garantiscono il mantenimento del trattamento economico e normativo non

implicano la parificazione con i dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione nel senso che, fermo restando il divieto di *reformatio in pejus*, l'anzianità di servizio non costituisce di per sé un diritto che il lavoratore possa far valere nei confronti del nuovo datore di lavoro;

l'anzianità di servizio pregressa maturata presso la precedente amministrazione deve essere salvaguardata solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento di essa comportasse un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;

detta anzianità non può essere fatta valere al fine di rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica perché ciò che garantisce l'ordinamento è soltanto la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data di cessione del contratto.

Come precisato dai giudici di legittimità, che hanno richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 aprile 2017 in causa C-336/15, l'anzianità maturata presso il cedente non può costituire un diritto di cui i lavoratori si possano avvalere nei confronti del cessionario, ma ha valore esclusivamente nei limiti di cristallizzare il trattamento retributivo da salvaguardare.

Recentemente la Corte di Cassazione ha confermato in sostanza il limite entro il quale va cristallizzata la posizione del dipendente presso la precedente amministrazione. Si riporta la massima che segue *"le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico acquisito non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, perché la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in pejus, dall'altro non fa venir meno la diversità delle due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non*



implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore" (sentenza n. 15.589 del 16 maggio 2022). In maniera esplicita (p.7.2) il recente pronunciamento, proprio in materia di riconoscimento dell'anzianità di servizio, precisa come quest'ultima debba essere salvaguardata non in maniera assoluta ma soltanto ove alla stessa si correlino benefici economici il cui mancato riconoscimento comportasse un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito. Si tratta, in definitiva, di principi già uniformemente consolidati nella giurisprudenza di legittimità da alcuni anni (v. anche Sezioni Unite n. 22.800/2010). L'adesione ai principi richiamati da parte di questa Corte d'Appello rende giustizia del primo motivo di impugnazione, non potendosi riconoscere al Musarra alcun miglioramento della propria posizione giuridica ed economica per effetto del trascinarsi dell'anzianità lavorativa maturata presso la precedente amministrazione pubblica, mentre di converso appare corretto il comportamento del CAS che ha tenuto conto del complessivo trattamento economico maturato presso il precedente comparto, comprensivo dell'anzianità pregressa, al fine di determinare la soglia reddituale al di sotto della quale non poter scendere.

Quanto al secondo motivo di impugnazione il CAS, nel sostenere che *il Musarra non avesse ancora maturato presso il CAS anzianità utile ai fini degli scatti retributivi, con conseguente carenza di danno risarcibile* mostra di non avere valutato correttamente la statuizione di primo grado. In essa sono state riconosciute le differenze retributive maturate da ottobre 2009 (momento in cui si era perfezionata la cessione contrattuale, come da sentenza di questa Corte d'Appello passata in giudicato) all'aprile 2016 momento in cui il CAS aveva tardivamente ottemperato alla richiamata

pronuncia. Peraltro va rilevato come il Consorzio non solo aveva provveduto tardivamente all'assunzione del ricorrente rispetto all'epoca di perfezionamento della cessione di contratto, ma, pur dichiarando di averlo

inquadrate (quale proveniente dall'area II/F2 del C.C.N.L. Ministeri) in categoria C Istruttore Direttivo del CCRL, precisava che nelle more della definitiva applicazione

della contrattazione regionale gli era stato attribuito il livello B di Collaboratore Amministrativo. A riprova dell'inquadramento deterioro basta esaminare la prima busta paga del maggio 2016 in cui è indicata la qualifica di impiegato amministrativo categoria B, posizione economica B6.

Deve conseguentemente confermarsi il diritto del Musarra alle differenze retributive derivanti dal deterioro inquadramento, rispetto a quello di cui alla sentenza di questa CdA, e in considerazione del fatto che il tardivo inquadramento rispetto alla data dell'ottobre 2009 non gli ha consentito il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità che avrebbe maturato presso l'amministrazione di destinazione fino alla data del maggio 2016.

Condividendo questa Corte le censure sollevate dall'appellante in ordine alla contestazione non solo nell'an, ma implicitamente anche nel quantum, dei conteggi di primo grado, è stato nominato un consulente contabile d'ufficio il cui primo elaborato, in quanto comprensivo anche dell'anzianità maturata presso la precedente amministrazione, ha dato luogo ad un successivo supplemento in esito al quale il CTU ha correttamente rideterminato, in favore dell'odierno appellato, le differenze retributive maturate esclusivamente nel periodo da ottobre 2009 al 1 maggio 2016, senza tener conto dell'anzianità pregressa, bensì soltanto di quella maturata nell' indicato periodo, quantificando, in esito alle osservazioni mosse dalle parti, condivise dall'ausiliario del Collegio, il dovuto in € 57.508,14.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado va riconosciuto il diritto di Musarra Orazio all'importo di € 57.508,14 maturato nel periodo da ottobre 2009 al 1 maggio 2016, con interessi legali dal maturato al soddisfo. Occorre inoltre considerare che risulta già corrisposto al Musarra, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'importo di € 45.000,00 e, pertanto, la condanna al pagamento da parte del CAS va contenuta nei limiti della differenza risultante fra l'importo di € 57.508,14 e quello



di € 45.000,00, entrambi maggiorati per interessi legali. Con interessi legali sulla somma risultante fino al soddisfo.

Va, invece, disattesa la richiesta di condanna di parte appellante per lite temeraria formulata dall'appellato nella memoria costitutiva i cui presupposti già di per sé risultano screditati dal parziale accoglimento dell'impugnazione proposta.

In considerazione dell'esito complessivo della lite le spese giudiziali vanno compensate tra le parti in ragione di metà e per la restante quota poste a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane, come da dispositivo che segue, da rifondersi in favore di Musarra Orazio.

PQM

La Corte d' Appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 186/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina in data 15 marzo 2019, nei confronti di Musarra Orazio, così provvede:

-in parziale riforma della sentenza appellata condanna in Consorzio Autostrade Siciliane condanna al pagamento dell'importo pari alla differenza risultante fra quello di € 57.508,14 e quello di € 45.000,00, entrambi maggiorati per interessi legali, con interessi legali sulla somma risultante fino al soddisfo:

condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese giudiziali dell'intero giudizio è ragione di metà liquidando dette spese, per il primo grado in € 5103,00, oltre Iva, ma cpa e rimborso spese generali e per il presente appello, in € 6000,00 oltre Iva, e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. L. Cutuli;

compensa tra le parti la restante quota di spese.

Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 13 novembre 2023.

AU. 2)

ACCORDO DI PAGAMENTO

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, tra i comparenti:

Ing. Salvatore Minaldi nato a Catania (CT) il 25/3/1955, che sottoscrive la presente, in qualità di Direttore Generale *pro tempore* del **CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE (CAS)**, con sede in Messina, Contrada Scoppo, P.IVA.: 01962420830

E

MUSARRA ORAZIO, nato a Messina il 12.5.1959 (c.f. MSRRZO59e12f158I), residente a Spadafora, Via Monti, 11.

PREMESSO

- che, con sentenza n. 186/2019, pubblicata il 15.3.2019, il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro così decideva nella causa *inter partes* iscritta al n.R.G. 6371/2016: "*in accoglimento delle domande, condanna il CAS alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro 31.197,14, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione individuale di anzianità dal mese di ottobre 2009 al 1° maggio 2016 nonché alla corresponsione in favore del predetto della somma di euro 53.416,81 a titolo di differenze retributive maturate dal mese di ottobre 2009 al 1° maggio 2016, oltre interessi dal dovuto al soddisfo*";
- che la predetta sentenza del Tribunale di Messina, spedita in forma esecutiva in data 21.5.2019, è stata notificata al Consorzio Autostrade Siciliane in data 30/5/2019;
- che la predetta sentenza è stata appellata dal CAS;
- che in data 8/9/2020 il Sig. Musarra notificava al CAS atto di precetto per la corresponsione di "€ 106.387,82 per sorte capitale ed € 6.389,87 per interessi legali e così in totale di € 112.777,69 oltre ai compensi di precetto € 600,00";
- che il CAS nutre dubbi circa la correttezza della quantificazione della somma precettata, al punto da conferire ad un legale l'incarico di opporsi all'esecuzione;
- che la situazione economico-finanziaria dell'Ente è tale che l'adempimento alla sentenza di primo grado (pur nella misura che il CAS ritiene corretta) risulterebbe eccessivamente gravoso;
- che il dipendente è disposto a non procedere con l'esecuzione, purchè a titolo meramente provvisorio ed in attesa della definizione della controversia il CAS proceda a corrispondere un importo lordo di € 45.000,00 e, contestualmente, si disponga l'aggiornamento mensile della indennità "*Retribuzione Individuale di Anzianità*" con decorrenza dal mese di ottobre c.a.;

ciò premesso, i comparenti stabiliscono quanto segue.

1 - Il CAS si impegna a corrispondere al Sig. Musarra la somma lorda di €. 45.000,00 (quarantacinquemila) a titolo di "acconto" in parziale adempimento della sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.

2 - Il CAS si impegna a corrispondere la somma di cui al punto 1) entro il mese di Novembre c.a..

3 - Il CAS si impegna, altresì, a disporre l'aggiornamento mensile della indennità "Retribuzione Individuale di Anzianità", riconosciuta dal 15/05/1982 ex art. 18 CCNL per nove scatti maturati, sulle competenze stipendiali del Sig. Musarra Orazio con pagamento dal mese di ottobre c.a., salvo il pregresso riconosciuto in sentenza di primo grado da ottobre 2009 a maggio 2016 e quanto precettato da maggio 2016 al mese di agosto 2020 sino al soddisfo.

4 - Le Parti precisano che l'acconto di cui al punto 1) e l'aggiornamento di cui al punto 3) assumono carattere di provvisorietà, in attesa del definitivo deliberato in ordine alla Sentenza di appello promossa da questo Ente e notificata nei termini di legge.

5 - Qualora la sentenza di appello confermasse il deliberato del primo grado o, comunque, lo riformasse attribuendo al Sig. Musarra il diritto alla corresponsione di una somma superiore a quella di cui al punto 1), al momento della quantificazione del totale complessivo spettante al suddetto dipendente, sarà trattenuta la somma lorda di €. 45.000,00, concessa in "acconto".

6 - Qualora la sentenza di appello riformasse il deliberato del primo grado di giudizio in senso favorevole al CAS, l'Ente provvederà al recupero del superiore importo versato in "acconto" e/o a titolo di aggiornamento dell'indennità di cui al punto 3) secondo le procedure in atto presso l'Ente stesso, al netto degli oneri di legge, come statuito da Cass. 13530/2019.


7 - Qualora intervenga l'interruzione del rapporto di lavoro prima della emanazione della sentenza di appello, le Parti concordano che, in sede di corresponsione del TFR, il CAS tratterà un importo pari alle somma di cui al punto 1) e di cui al punto 3), in attesa della definizione del giudizio d'appello. Il Sig. Musarra potrà optare, in luogo della trattenuta, per la concessione di apposita garanzia fideiussoria.

8 - Il Sig. Musarra si impegna a non procedere - entro i termini di validità del precetto e sino al deliberato del 2° grado di giudizio - all'esecuzione forzata per le pretese risarcitorie riconosciute in Sentenza ed il CAS rinuncia a proporre opposizione al precetto, che sarà perento.

9 - Il contenuto del presente accordo non preclude in alcun modo le eventuali azioni che il Sig. Musarra riterrà opportuno intraprendere, in conseguenza del deliberato conclusivo del 2° grado di giudizio, qualora confermativo delle rivendicazioni sin qui accolte dal Giudice del Lavoro di Messina nella sentenza n° 186/2019 del 15/03/2019 - procedimento RG 6371/2016.

Letto, confermato e sottoscritto

(Sig. Orazio Musarra)


(Ing. Salvatore Minaldi n.q.)





Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 484 /DA del 22 OTT 2020

Oggetto: Contenzioso MUSARRA c/ CAS - liquidazione della Sentenza N. 186/2019 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con Accordo di pagamento del 22/10/2020

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che, con sentenza n. 186/2019, pubblicata il 15/3/2019, il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro così decideva nella causa *inter partes* iscritta al n.R.G. 6371/2016: *“in accoglimento delle domande, condanna il CAS alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro 31.197,14, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, a titolo di retribuzione individuale di anzianità dal mese di ottobre 2009 al 1° maggio 2016 nonché alla corresponsione in favore del predetto della somma di euro 53.416,81 a titolo di differenze retributive maturate dal mese di ottobre 2009 al 1° maggio 2016, oltre interessi dal dovuto al soddisfo”*;

Che la predetta sentenza del Tribunale di Messina, spedita in forma esecutiva in data 21/5/2019, è stata notificata al Consorzio Autostrade Siciliane in data 30/5/2019;

Che la predetta sentenza è stata appellata dal CAS;

Che in data 8/9/2020 il Sig. Musarra notificava al CAS atto di precetto per la corresponsione di “€ 106.387,82 per sorte capitale ed € 6.389,87 per interessi legali e così in totale di € 112.777,69 oltre ai compensi di precetto € 600,00”;

Che, in ragione di dubbi circa la correttezza della quantificazione della somma precettata, il CAS ha conferito ad un legale l’incarico di opporsi all’esecuzione;

Che la situazione economico-finanziaria dell’Ente è tale che l’adempimento alla sentenza di primo grado (pur nella misura che il CAS ritiene corretta) risulterebbe eccessivamente gravoso;

Che il dipendente si è dichiarato disposto a non procedere con l’esecuzione, purchè a titolo meramente provvisorio ed in attesa della definizione della controversia il CAS proceda a corrispondere un importo lordo di € 45.000,00 e, contestualmente, si disponga l’aggiornamento mensile della indennità “Retribuzione Individuale di Anzianità” con decorrenza dal mese di ottobre c.a.;

Che con nota n. prot. 25183/2020 del 20 ottobre 2020 è stata trasmessa al Sig. Musarra proposta di accordo di pagamento - formulata dal Dirigente Amministrativo - che recepisce quanto espresso al punto precedente, con reciproche garanzie in caso di riforma della sentenza in grado d’appello;

Che il Sig. Musarra con nota acquisita al n. prot. 25266/2020 del 21 ottobre 2020 ha accettato con modifiche di ordine formale (ma non rilevanti sul piano sostanziale) la proposta allegata alla nota n. prot. 25183/2020 del 20 ottobre 2020;

Che le parti in data 22 ottobre 2020 hanno sottoscritto l’allegato accordo di pagamento (che tiene conto anche delle modifiche di cui alla nota n. prot. 25266/2020 del 21 ottobre 2020);

Visto l’art. 43 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 22818 del 24/9/2020 con la quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all’Assessorato Regionale Infrastrutture, l’autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31 dicembre 2020;

Vista la nota prot. 45043 del 6/10/2020 con la quale l’Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31/12/2020 e quindi l’effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all’Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza stradale;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro e dell'accordo di pagamento (che si allegano) sottoscritto dal Sig. Orazio Musarra e dal Consorzio in data 22 ottobre 2020;
- **Dare atto** che la liquidazione della somma lorda di € 45.000,00 , in quanto pertinente a voce stipendiali e quindi sottoposta a relativo pagamento dei contributi e imposta Irpef, sarà eseguita dall'Ufficio Risorse Umane unitamente al pagamento delle retribuzioni mensili;
- **Liquidare** la somma di € 45.000,00 in favore del Sig. Orazio Musarra (matr. n. 2622) con imputazione sul capitolo 11 del corrente Bilancio d'esercizio relativo alle spese del personale;
- **Disporre** l'aggiornamento mensile della indennità "*Retribuzione Individuale di Anzianità*" con decorrenza dal mese di ottobre c.a.;
- **Trasmettere** il presente provvedimento all'Uff. Personale per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza specificando che i suddetti pagamenti dovranno essere **effettuati entro il 30/11/2020**.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Donatello Puliatti)



Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



2.2.



23/10/2020

ALL. 4)

CALCOLO COMPENSI DOVUTI A MUSARRA ORAZIO SU SENTENZA CORTE APPELLO DI MESSINA N. 826/2023

differenze stipendiali x anno	SORTE CAPITALE MATURATA	Tratt. Prev.li e ass.li 9,22%	Imponib. IRPEF	Rit. Fisc. Tass. Sep. 23,00%	IMPORTO NETTO	Interessi legali da anno "n" al 30/4/2024	TOTALE da impegnare
2009	€ 1.604,09	€ 147,90	€ 1.456,19	€ 334,92	€ 1.121,27	€ 199,56	
2010	€ 7.728,47	€ 712,56	€ 7.015,91	€ 1.613,66	€ 5.402,25	€ 921,07	
2011	€ 8.300,11	€ 765,27	€ 7.534,84	€ 1.733,01	€ 5.801,83	€ 916,71	
2012	€ 8.671,81	€ 799,54	€ 7.872,27	€ 1.810,62	€ 6.061,65	€ 836,41	
2013	€ 8.435,88	€ 777,79	€ 7.658,09	€ 1.761,36	€ 5.896,73	€ 666,24	
2014	€ 9.192,19	€ 847,52	€ 8.344,67	€ 1.919,27	€ 6.425,40	€ 613,19	
2015	€ 9.340,87	€ 861,23	€ 8.479,64	€ 1.950,32	€ 6.529,32	€ 573,99	
2016	€ 4.234,76	€ 390,44	€ 3.844,32	€ 884,19	€ 2.960,12	€ 249,81	
totale CTU	€ 57.508,18	€ 5.302,25	€ 52.205,93	€ 12.007,36	€ 40.198,56	€ 4.976,98	
Acconto liquidato con DA 484/2020	-€ 45.000,00	-€ 4.149,00	-€ 40.851,00	-€ 9.395,73	-€ 31.455,27	-€ 2.231,12	
TOTALI	€ 12.508,18					€ 2.745,86	15.254,04